

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 111

Ai Produttori interessati

Ai Centri di Assistenza Agricola (C.A.A.)
LORO SEDI

Alle Organizzazioni di Produttori interessate

E p.c.

Al Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle
Foreste

Via XX Settembre 20
00186 ROMA

Alla Regione Sicilia

Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca
mediterranea

Viale della Regione Siciliana Nord Ovest, 2771,
90145 Palermo PA

PEC:

assessorato.risorse.agricole.alimentari@certmail.regione.sicilia.
it.

Al Coordinamento AGEA

Via Palestro, 81
00185 – Roma

PEC: protocollo@pec.agea.gov.it

A RTI Lotto 2 - Gara SIAN

Agriconsulting S.p.A.
Via Vitorchiano n. 123
00189 ROMA

PEC: protocollo-lotto2@pec.it

A RTI Lotto 3 – Gara SIAN

Leonardo S.p.A.
Piazza Monte Grappa, 4
00195 ROMA

PEC: agea-l3@@pec.leonardo.com

A RTI Lotto 4 – Gara SIAN

EY Advisory S.p.A.
Via Aurora 43
00187 ROMA

PEC: agea-l4@legalmail.it

Oggetto: Regione Sicilia – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura del 20 settembre 2024, prot n. 169571 e nota prot. 8061/GAB del 20 settembre 2024 – “Erogazione degli aiuti a seguito della Declaratoria del carattere di eccezionalità' dell'evento atmosferico “Siccità dal 1 gennaio al 31 maggio 2024”. - Decreto Ministeriale n. 411957 del 4 settembre 2024” – Campagna 2024

1. PREMESSA

Il Dipartimento Regionale dell'Agricoltura della Regione Sicilia con nota prot. n. 169571 del 20 settembre 2024 (nota prot. 8061/GAB del 20 settembre 2024) ha previsto misure urgenti a favore delle imprese agricole con sede operativa in Sicilia per fronteggiare la crisi economica subita per danni causati dalla siccità nel periodo 1° gennaio – 31 maggio 2024 nell'intero territorio della regione siciliana. Attraverso la corresponsione di un aiuto una tantum per i prodotti si vuole sostenere la liquidità delle aziende come sostegno al comparto della produzione dei cereali e leguminose da granella, che rappresenta nella Regione Sicilia un importante settore economico e che ha risentito pesantemente della siccità con una riduzione nei volumi dei raccolti, a cui si deve aggiungere il problema legato all'incremento esponenziale dei costi legati ai consumi energetici e all'acquisto di altri fattori produttivi.

Lo stanziamento ammonta per la campagna 2024 a 25 milioni di euro. Le risorse da destinare all'aiuto previste dall'articolo 3, comma 8-ter del Decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, pari 15 milioni di euro, sono state elevate a complessivi 25 milioni di euro, in virtù dell'ulteriore stanziamento previsto dall'articolo 3 della Legge Regionale 4 luglio 2024, n. 23.

Il Dipartimento Regionale dell'Agricoltura della Regione Sicilia del 20 settembre 2024, con nota prot. n. 169571 (nota prot. 8061/GAB del 20 settembre 2024) per “*l'erogazione degli aiuti a seguito della Declaratoria del carattere di eccezionalità' dell'evento atmosferico “Siccità dal 1° gennaio al 31 maggio 2024”*”, definisce i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse e le modalità di concessione dell'aiuto, con la finalità di:

- a) Sostenere il comparto della produzione derivante dai cereali e dalle leguminose da granella, che rappresenta nella Regione Sicilia un importante settore economico;
- b) contrastare le conseguenze economiche per fronteggiare la crisi economica subita per danni causati dalla siccità nel periodo 1° gennaio – 31 maggio 2024.

Il sostegno è un aiuto “*de minimis agricolo*” esente dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) n.

1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni.

Le presenti istruzioni operative dispongono le modalità attuative per la richiesta e l'erogazione del sostegno.

2. CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL'AIUTO.

Possono accedere all'aiuto le imprese agricole che:

- a) risultino avere il fascicolo aziendale nel SIAN attivo e valido alla data di presentazione della domanda;
- b) hanno la sede legale, in assenza la residenza, in Italia;
- c) risultino avere i terreni nei comuni riportati nell'Allegato 1-Elenco Comuni, con uso del suolo cereali e leguminose da granella tra quelli indicati nel catalogo prodotti "Allegato 2 - catalogo prodotti", come risultanti nel SIAN dall'ultima scheda di validazione del piano di coltivazione grafico 2024, rilevata alla data del 1° settembre 2024;
- d) siano in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed avere un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare, ove previsto.

L'aiuto non è concesso alle imprese:

- 1) in situazioni di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata straordinaria, liquidazione coatta amministrativa ovvero in una situazione che denoti lo stato di insolvenza o di cessazione di attività o con in corso procedimenti che possano determinare una delle situazioni anzidette;
- 2) destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, attraverso la visura Deggendorf.

3. DETERMINAZIONE DELL'AIUTO

Per la campagna 2024 è concesso un sostegno alle aziende che risultino avere i terreni nei comuni indicati nell'allegato 1, con uso del suolo a seminativi graminacea e leguminose come definita al paragrafo 2, per un importo complessivo in funzione del numero totale di ettari, secondo le seguenti fasce di sostegno previsto per i comuni situati nella zona rossa (100%), zona arancione (70%) e zona gialla (50%).

Sulle superfici individuate, i cui appezzamenti sono ritagliati sui codici comuni ISTAT del 2023, è applicata

la percentuale di danno contenuta nell'Allegato 1 – elenco comuni e l'importo unitario stabilito dalla predetta nota prot. n. 169571 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura della Regione Sicilia del 20 settembre 2024 (nota prot. 8061/GAB del 20 settembre 2024) con i relativi importi unitari pari a:

- euro 132,45 per i Comuni ricadenti nella fascia rossa,
- euro 92,72 per i Comuni ricadenti nella fascia arancione;
- euro 66,23 per i Comuni ricadenti nella fascia gialla.

Il massimale per azienda concedibile è nel rispetto del regime *de minimis* di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 e successive modifiche ed integrazioni e successive modifiche ed integrazioni.

In caso di superamento dei fondi disponibili, ai fini della liquidazione dell'aiuto, si applicherà il taglio lineare sull'importo unitario in funzione della superficie richiesta.

Eventuali risparmi di spesa verranno restituite alla Regione Sicilia.

4. MODALITÀ DI RICHIESTA DELL'AIUTO

L'Organismo Pagatore AGEA rende disponibile al richiedente, esclusivamente tramite il CAA mandatario, una «domanda di aiuto automatica» precompilata, con le informazioni acquisite dal Fascicolo Aziendale e dal Piano di Coltivazione Grafico (PCG) alla data del 1° settembre 2024 di seguito riportate:

- 1) numero di ettari con uso del suolo indicato in “Allegato 2 - catalogo prodotti”, come risultanti nel SIAN dall'ultima scheda di validazione del piano di coltivazione grafico 2024, rilevata alla data del 1° settembre 2024, distinti per Comune presente in nell'”Allegato 1 – elenco comuni” ;
- 2) applicazione del valore unitario per ettaro relativi alla fascia di danno previsto per il Comune ricadente in una delle tre tipologie di fascia rossa, arancione e gialla di cui al punto 1.

L'art. 25 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 dispone, in linea generale, che l'importo minimo al di sotto del quale le Amministrazioni pubbliche possono non concedere e non esigere la restituzione è determinato in 12 euro. Pertanto, non si procede alla istruttoria delle domande di pagamento con importi totali spettanti inferiori o uguali a 12 euro. Detti importi non pagabili confluiscono nuovamente alla dotazione finanziaria disponibile.

Il produttore effettua la presentazione della «domanda di aiuto automatica» sul portale www.sian.it, con l'assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola, con le relative procedure, ivi compresa la modulistica rilasciata dal SIAN, necessarie al rilascio della suddetta domanda di aiuto presso lo stesso CAA.

L'importo dell'aiuto concedibile è determinato riportando il valore dell'importo dell'aiuto calcolato in base al possesso dei requisiti delle presenti istruzioni operative eventualmente ridotto in caso di raggiungimento del massimale “de minimis” ai sensi Reg. (UE) n. 1408/2013 e del Reg. (UE) n. 2019/316.

5. TERMINI DI PRESENTAZIONE

La domanda di aiuto può essere presentata a partire dal **27 settembre 2024 e fino al 15 ottobre 2024**.

6. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: CRITERI DI CONTROLLO DEGLI AIUTI E MODALITÀ DI RIESAME, COMUNICAZIONE ESITI DELL'ISTRUTTORIA E PAGAMENTO

La disciplina dei criteri di controllo degli aiuti e modalità di riesame, comunicazione esiti dell'istruttoria del procedimento amministrativo, consultazione stato avanzamento procedimento amministrativo, termine di conclusione del procedimento è demandata ad appositi, successivi provvedimenti generali che l'Organismo Pagatore AGEA emanerà.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.

Il Direttore dell'Area Organismo Pagatore
Pier Paolo Fraddosio

ALLEGATO 1 –Elenco Comuni

ALLEGATO 2 - catalogo prodotti

ALLEGATO 3 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Allegato 3.1 Base giuridica dell'Unione europea

- Reg. (UE) n. 1408/2013 e n. 1407/2013
Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
Pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352.
- Reg. (UE) n. 651/2014
Regolamento della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
- Reg. (UE) n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo Pubblicato nella G.U.U.E. 22 febbraio 2019, n. L 51 I.
- Reg. (UE) n. 2016/679/UE del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
- Reg. (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Reg. (UE) n. 2023/2832 del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.

Allegato 3.2 Base giuridica Nazionale (suddivisa in sezioni per argomenti)

- Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e, in particolare, l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e della modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, recante «Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»;
- Decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, recante modifiche ed integrazioni del decreto legislativo n. 165/1999;
- Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»;
- Decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante «Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38» e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52 relativo all'istituzione del registro nazionale degli aiuti di Stato;
- DM 19 maggio 2020 n. 5591- Definizione dell'importo totale degli aiuti de minimis concessi ad una impresa unica e ripartizione fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dell'importo cumulativo massimo degli aiuti de minimis concessi alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli

Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 giugno 2020, n. 156;
- D.P.R. 616 del 24.07.77: “Attuazione della delega di cui all’art. 1 della L. 22/07/1975, n. 382”, art. 70 “Calamità naturali” con cui sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative esercitate dal Ministero dell’agricoltura in materia di interventi conseguenti a calamità naturali;
- D. Lgs n. 102 del 29/03/2004 e s. m.i.: “Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i, della legge 7 marzo 2003, n. 38”;
- Decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 09 ottobre 2023, n. 136
- Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti

strategici, in particolare l'articolo 11 recante “Misure urgenti per le produzioni viticole”;

- Decreto legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101 ed, in particolare l'articolo 3, comma 8-ter;
- Legge Regionale della Sicilia 4 luglio 2024, n. 23 - Art. 3. Indennizzi alle imprese di produzione di foraggi e cereali e precisamente “ *Per gli indennizzi ad ettaro alle imprese agricole di produzione di foraggi e cereali, da riferirsi alle dichiarazioni colturali di AGEA per l'annata agraria 2023/2024, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 10.000 migliaia di euro (Missione 16, Programma1)*”;
- Deliberazione della giunta regionale della Sicilia n. 291 del 29 agosto 2024 che ha deliberato la proposta di declaratoria di calamità naturale per danni causati dalla siccità nel periodo 1 gennaio – 31 maggio 2024 nell'intero territorio della Regione Siciliana
- Decreto Ministeriale MASAF 4 settembre 2024 n. 0411957 recante “Decreto di riconoscimento di eccezionalità dei fenomeni siccitosi che hanno colpito il territorio della Regione Sicilia, ai sensi del decreto- legge 15 maggio 2024, n. 63 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101” (GU Serie Generale n.215 del 13-09-2024);
- Regione Siciliana - Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea prot. n.8061/GAB del 20/09/2024 “*Proposta di Deliberazione di Giunta regionale per l'erogazione degli aiuti a seguito della Declaratoria del carattere di eccezionalità' dell'evento atmosferico “Siccità dal 1 gennaio al 31 maggio 2024”. - Decreto Ministeriale n. 411957 del 4 settembre 2024*”;
- Delibera AGEA n. 54 del 27 settembre 2024 recante “*Approvazione dello schema di convenzione tra l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e la Direzione del Dipartimento Agricoltura della Regione Sicilia per disciplinare l'implementazione di un nuovo applicativo sul sistema informativo SIAN per la gestione di un bando pubblico per la concessione ed erogazione di aiuti alle imprese agricole per fronteggiare la crisi economica subita per danni causati dalla siccità nel periodo 1 gennaio – 31 maggio 2024 nell'intero territorio della Regione Siciliana.*”;

Fascicolo Aziendale

- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015 n. 162, relativo alla “semplificazione della gestione della PAC”;
- D.M. 1° marzo 2021 - Attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120

- Circolare AGEA prot. n. 67143 del 12 settembre 2023 - Disciplina relativa al fascicolo aziendale;
- Istruzioni Operative n. 90 del 3 ottobre 2023 - Gestione del Fascicolo Aziendale, indicazioni in merito alla Politica Agricola Comune per la campagna 2023 – 2027;
- Circolare AGEA n. 26882 del 12 aprile 2023 e s.m.i. - Disciplina relativa alla domanda unica di pagamento a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 – requisiti e livello minimo di informazioni;
- Circolare AGEA prot. n. 81268 del 2 novembre 2023: Disciplina relativa al fascicolo aziendale – modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 67143 del 12 settembre 2023;
- Circolare AGEA prot. n. 29528 del 12 aprile 2024 Disciplina attuativa del D.M. n. 83709 del 21 febbraio 2024 concernente nuove disposizioni generali e nuova regolamentazione delle attività dei Centri di Assistenza Agricola (CAA);
- Istruzioni Operative dell’Organismo Pagatore AGEA n. 26 del 18 marzo 2024 “Gestione del Fascicolo Aziendale campagna 2024” e ss.mm.ii..

Documentazione antimafia

- D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136
- Circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 - Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni.
- Circolare AGEA prot. n. 9638 del 2 febbraio 2018 - Nota integrativa alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 in materia di procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni
- Istruzioni operative Agea n. 3 Prot. n. ORPUM.2018.0004464 del 22 gennaio 2018 - Istruzioni operative relative alle modalità di acquisizione della documentazione antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011, n. 159 e s.m.i. - Procedura per la verifica antimafia.
- Circolare AGEA prot. n. 43049 del 14 maggio 2019 – Procedura per l’acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al d.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.
- Circolare AGEA prot. n. 76178 del 3 ottobre 2019 - Procedura per l’acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al d.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.
- Circolare AGEA prot. n. 12575 del 17 febbraio 2020 - Ulteriori chiarimenti alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 e successive modificazioni e integrazioni in materia di procedura

per l'acquisizione della documentazione antimafia.

- Circolare AGEA prot. n. 36273 del 28 maggio 2020 - Acquisizione della documentazione antimafia - modifiche normative introdotte per l'emergenza Covid-1.
- Circolare AGEA prot. n. 11440 del 18 febbraio 2021 – Acquisizione della documentazione antimafia – modifiche normative introdotte per l'emergenza Covid-19.
- Nota AGEA prot. ORPUM 81277 del 30 novembre 2021 – Implementazione procedura verifiche antimafia su domande di aiuto intestate a soggetti deceduti;
- Circolare AGEA prot. n. 003166 del 18 gennaio 2022 – Acquisizione della documentazione antimafia – modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 11440 del 18.02.21;
- Note AGEA prot. ORPUM n. 32154 e n. 33049 del 15 aprile 2022 – D.lgs. 159/2011 – procedura ordinaria acquisizione documentazione antimafia;
- Circolare AGEA prot. n. 47307 del 16 giugno 2022 – Interdittiva positiva antimafia – seguito nota AGEA prot. 24017 del 21.03.2022.

Registro Aiuti di Stato

- Legge 24 dicembre 2012, n. 234
Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Art. 52 Registro nazionale degli aiuti di Stato.
- Decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115 il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.

Durc (documento unico regolarità contributiva)

- Decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. Art. 4. Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva
- Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015 - Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Regolarità fiscale

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito. Art. 48-bis. (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni).

ALLEGATO 4 ULTERIORI CONTROLLI AI FINI DEL PAGAMENTO

Allegato 4.1 Registro Nazionale Aiuti (articolo 52, comma 7 della Legge 24 dicembre 2012, n. 23)

In attuazione del Reg. (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, (aiuti “de minimis” nel settore agricolo) e del Reg (UE) n. 2023/2831, l’aiuto è concesso ai richiedenti nel limite dell’importo massimo di 25.000 euro, nell’arco di tre esercizi finanziari. Pertanto, se il richiedente ha già ricevuto aiuti ai sensi del regolamento «de minimis» agricolo negli ultimi tre esercizi finanziari, compreso quello in corso al momento della concessione dell’aiuto, l’importo non è concesso. In applicazione dell’articolo 5 del Reg. (UE) n. 1408/2013 e s.m.i. sopra citato, inoltre, l’aiuto medesimo è sottoposto alla soglia massima prevista dal Regolamento UE vigente anche per aiuti non agricoli ai sensi del regolamento «de minimis».

L’Organismo pagatore AGEA è tenuto alle verifiche ed agli adempimenti di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115¹.

Le domande pervenute all’Organismo Pagatore AGEA vengono istruite avvalendosi del supporto del Registro Nazionale Aiuti¹ secondo la procedura di seguito riportata:

1. verifica del livello di aiuti erogabili per ciascun richiedente, tenuto conto degli aiuti *de minimis* complessivamente percepiti nel triennio da ciascun richiedente; si devono considerare gli aiuti *de minimis* già ottenuti non solo dal soggetto giuridico richiedente, ma anche da tutte le imprese che insieme ad esso costituiscono un’*impresa unica*²;

1 Il 28 luglio 2017 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il regolamento 31 maggio 2017 - n. 115, che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, entrato in vigore il 12 agosto 2017.

Con la realizzazione del Registro Nazionale degli Aiuti trova piena attuazione l’art. 52 della legge n. 234/2012, che ha istituito il Registro presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico. Il Registro è destinato a raccogliere le informazioni relative a tutte le tipologie di aiuto previste dalla normativa europea e nazionale, ad eccezione di quelle relative ai settori dell’agricoltura e della pesca per i quali operano i registri SIAN e SIPA (di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), che saranno comunque interconnessi con il Registro al fine di agevolare le amministrazioni e gli utenti nelle operazioni loro richieste o consentite

2 s’intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
- b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
- c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

2. determinazione, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili, dell'ammontare dell'aiuto concedibile a ciascun richiedente ed eventuale applicazione del taglio lineare;
3. registrazione dell'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun richiedente nel Registro nazionale aiuti.

L'aiuto non può essere concesso qualora l'importo dell'aiuto de minimis non trovi piena capienza dalle risultanze della consultazione del Registro nazionale aiuti di Stato.

[Allegato 4.2 Documento Unico di Regolarità Contributiva \(DURC\)](#)

AGEA, ai fini del pagamento dell'aiuto, effettua le verifiche previste dall'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78.

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 del decreto attuativo interministeriale, emanato il 30 gennaio 2015 "le amministrazioni procedenti per le erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere" sono tenute a verificare la regolarità contributiva del richiedente.

[Allegato 4.3 Pagamenti superiori a € 5.000 \(articolo 48-bis DPR 29 settembre 1973, n. 602\)](#)

Ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

[Allegato 4.4 Documentazione Antimafia \(articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159\)](#)

L'erogazione degli aiuti è subordinata all'inserimento nel SIAN entro e non oltre 10 giorni dalla data di presentazione delle domande, delle dichiarazioni sostitutive di notorietà finalizzate alla richiesta della certificazione antimafia ai fini dell'esecuzione della relativa verifica antimafia laddove previsto.

Per le domande di pagamento di aiuti nazionali calcolate in base a terreni agricoli di importo superiore a 5.000

euro vige l'obbligo di acquisire la comunicazione antimafia; qualora le somme siano superiori a 150.000 euro è necessaria l'acquisizione dell'informazione antimafia.

Il rilascio della documentazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica (BDNA) quando non emerge a carico dei soggetti ivi censiti la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 (ovvero anche il tentativo di infiltrazione mafiosa ex art. 84, comma 4, nell'ipotesi di informazione antimafia). Nei casi, invece, di cui all'art. 88, commi 2, 3 e 3-bis, e dell'art. 92, commi 2 e 3, la documentazione antimafia è rilasciata:

1. dal Prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la propria sede legale;
2. dal Prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, per le società costituite all'estero di cui all'art. 2508 c.c.;
3. dal Prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti, indicati nell'art. 83, commi 1 e 2, del Codice, hanno la propria sede, per le società costituite all'estero e prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato..

ALLEGATO 5 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

Finalità del trattamento	I dati personali, che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con il Decreto Legislativo n. 165/99 e s.m.i – richiede o già detiene, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per: a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e l'inserimento nel Sistema
---------------------------------	---

	<p>Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento</p>
	<p>dell’Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni contributi, premi;</p> <p>b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso;</p> <p>c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali;</p> <p>d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente;</p> <p>e. gestione delle credenziali per assicurare l’accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l’utilizzo di posta elettronica.</p>
<p>Modalità del trattamento</p>	<p>I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN.</p> <p>I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.</p>
	<p>Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.</p>

<p>Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali</p>	<p>In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell'esercizio finanziario dell'anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti CE 1290/2005 (Reg. UE 1306/2013) e CE 259/2008 (Reg. UE 908/2014), e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità.</p> <p>I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell'Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali.</p> <p>Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.</p>
<p>Natura del conferimento dei dati personali trattati</p>	<p>La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano anche categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR ("sensibili") nonché dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del GDPR ("giudiziari").</p>
<p>Titolarità del trattamento</p>	<p>Titolare del trattamento è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale. Esercente le funzioni di Titolare del trattamento è il Direttore dell'Agenzia pro-tempore.</p> <p>La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA.</p> <p>Il sito web istituzionale dell'Agenzia ha come indirizzo il seguente: http://www.agea.gov.it</p>

Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)	<p>AGEA ha proceduto a designare, con Delibera n. 8 del 13 aprile 2018, il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) nella persona del Responsabile dell’Ufficio Servizi Finanziari pro-tempore, contattabile presso il seguente indirizzo e-mail: privacy@agea.gov.it.</p>
Responsabili del trattamento	<p>I “Titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”.</p> <p>Presso la sede dell’AGEA è disponibile l’elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di AGEA, la Soc. AGECONTROL S.p.A., la Soc. SIN S.r.l., , il Lotto 3-RTI Leonardo S.p.A. (mandataria) - Green Aus S.p.A. - Abaco S.p.A. - HP Enterprise Services Italia S.r.l. - E-GEOS S.P.A., il Lotto 4-RTI E&Y ADVISORY S.p.A. (mandataria) - Accenture S.p.A.</p>
Diritti dell’interessato	<p>Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR; b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta certificata protocollo@pec.agea.gov.it con idonea comunicazione citando: Rif.Privacy; c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it. <p>Si informa che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l’Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.</p>

	Si informa che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l'Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.
--	--

INDICE

1. PREMESSA.....	2
2. CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL'AIUTO.....	3
3. DETERMINAZIONE DELL'AIUTO.....	3
4. MODALITÀ DI RICHIESTA DELL'AIUTO	4
5. TERMINI DI PRESENTAZIONE	5
6. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: CRITERI DI CONTROLLO DEGLI AIUTI E MODALITÀ DI RIESAME, COMUNICAZIONE ESITI DELL'ISTRUTTORIA E PAGAMENTO	5
ALLEGATO 1 –Elenco Comuni.....	6
ALLEGATO 2 - catalogo prodotti	6
ALLEGATO 3 - RIFERIMENTI NORMATIVI	6
Allegato 3.1 Base giuridica dell'Unione europea.....	6
Allegato 3.2 Base giuridica Nazionale (suddivisa in sezioni per argomenti)	6
Fascicolo Aziendale.....	8
Documentazione antimafia	9
Registro Aiuti di Stato	10
Durc (documento unico regolarità contributiva).....	10
Regolarità fiscale	10
ALLEGATO 4 ULTERIORI CONTROLLI AI FINI DEL PAGAMENTO	11
Allegato 4.1 Registro Nazionale Aiuti (articolo 52, comma 7 della Legge 24 dicembre 2012, n. 23) ...	11
Allegato 4.2 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).....	12
Allegato 4.3 Pagamenti superiori a € 5.000 (articolo 48-bis DPR 29 settembre 1973, n. 602).....	12
Allegato 4.4 Documentazione Antimafia (articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)	12
ALLEGATO 5 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR).....	13